



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.11.2023
COM(2023) 702 final

ANNEX

ALLEGATO

della proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 92/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda un quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci e il regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo dei risparmi sui costi esterni e la generazione di dati aggregati

{SEC(2023) 373 final} - {SWD(2023) 351 final} - {SWD(2023) 352 final}

ALLEGATO

Elenco indicativo delle misure di sostegno di cui all'articolo 3 bis

Parte I: misure di sostegno volte a ridurre il divario in termini di competitività delle operazioni di trasporto combinato rispetto alle operazioni di trasporto unimodale su strada

Le misure volte a migliorare la competitività delle operazioni di trasporto combinato che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, lettera a), possono essere attuate attraverso adeguamenti e incentivi normativi e non normativi negli strumenti amministrativi ed economici nazionali che incidono sulla competitività delle operazioni di trasporto combinato. Tali adeguamenti e incentivi devono essere finalizzati a rendere il trasporto combinato più attraente per le imprese che decidono i modi prescelti, ossia gli speditori o le imprese che organizzano le operazioni di trasporto combinato.

Gli adeguamenti e gli incentivi possono comprendere misure che incidono sugli aspetti seguenti:

- (a) l'organizzazione delle operazioni di trasporto combinato e di parti di esse, compresa l'attribuzione della capacità delle infrastrutture e dei terminali e la priorità accordata al trasporto intermodale; il miglioramento della gestione delle interruzioni durante i lavori di costruzione delle infrastrutture, compresa la cooperazione tra gli Stati membri in merito a tali questioni; la semplificazione delle procedure amministrative nazionali e locali, comprese quelle applicabili nella fase di preparazione di un'operazione e durante l'operazione stessa;
- (b) la competitività in termini di costi delle operazioni intermodali, compresi gli oneri stradali e altri oneri, prelievi, tasse o diritti relativi all'uso dei trasporti e delle infrastrutture intermodali, nonché gli oneri connessi alla congestione;
- (c) gli oneri per i costi esterni, quali definiti all'articolo 2 della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ per i veicoli pesanti a emissioni zero o i veicoli pesanti a basse emissioni, quali definiti all'articolo 3, punti 11) e 12), del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio² nel trasporto intermodale;
- (d) le misure volte a facilitare l'ingresso delle piccole e medie imprese nel mercato intermodale, quali ad esempio l'agevolazione del nolo o della locazione finanziaria di unità di carico intermodali, anche attraverso garanzie; l'agevolazione dell'uso di piattaforme di pianificazione intermodale o di piattaforme di consolidamento delle merci, anche attraverso campagne di formazione e sensibilizzazione;

¹ Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa all'imposizione di oneri sui veicoli per l'uso delle infrastrutture stradali (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1999/62/oj>).

² Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj>).

- (e) le condizioni di pianificazione e di locazione finanziaria di terreni adatti allo sviluppo di terminali di trasbordo intermodali.

Parte II: misure di sostegno volte ad aumentare l'ammodernamento o la diffusione di tecnologie che migliorano l'efficienza delle operazioni di trasporto intermodale

Le misure a sostegno dell'ammodernamento o della diffusione di tecnologie che migliorano l'efficienza delle operazioni di trasporto intermodale di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, lettera b), possono essere attuate, ad esempio, mediante agevolazioni o sostegno alle attività seguenti:

- (a) identificazione dei semirimorchi utilizzati nel trasporto combinato secondo il regime di identificazione stabilito dalle norme internazionali ISO 6346 o EN 13044;
- (b) rafforzamento dei semirimorchi non gruabili per renderli gruabili o aiuto per l'acquisto di semirimorchi gruabili;
- (c) esenzione dalle tasse di immatricolazione dei veicoli e dalle tasse automobilistiche per i semirimorchi gruabili di dimensioni standard;
- (d) integrazione di sistemi connessi e automazione delle operazioni nel trasporto combinato, logistica digitale, tecnologie dell'informazione e della comunicazione correlate e sistemi di trasporto intelligenti necessari per il buon funzionamento delle operazioni di trasporto intermodale, come ad esempio il sostegno agli investimenti per i fototraguardi dei terminali di trasbordo intermodali e le cabine di *check-in/check-out* automatico;
- (e) misure destinate a facilitare l'introduzione di una lettera di vettura intermodale sul territorio in questione;
- (f) veicoli o navi oppure attrezzature per il trasbordo a emissioni zero o a basse emissioni nel trasporto combinato;
- (g) accessori per la tecnologia esistente per il trasbordo di contenitori per consentire il trasbordo di semirimorchi, quali bracci di presa di gru a cavalletto per il trasbordo verticale di semirimorchi.